

Regolamento comunale n. 11



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19 settembre 1994 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29 gennaio 1996 e n. 25 del 15 marzo 1996.

INDICE SISTEMATICO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 – Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 2 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 3 – Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 4 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 5 – Concessione e/o autorizzazione
- Art. 6 – Occupazioni d'urgenza
- Art. 7 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 8 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 9 – Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 10 – Obblighi del concessionario
- Art. 11 – Rimozione dei materiali relative ad occupazioni abusive
- Art. 12 – Costruzione gallerie sotterranee

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 13 – Classificazione del Comune
- Art. 14 – Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 15 – Tariffe
- Art. 16 – Soggetti passivi
- Art. 17 – Durata dell'occupazione
- Art. 18 – Criterio di applicazione della tassa
- Art. 19 – Misura dello spazio occupato
- Art. 20 – Passi carrabili
- Art. 21 – Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 22 – Distributori di carburante
- Art. 23 – Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 24 – Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento
- Art. 25 – Occupazione sottosuolo e soprasuolo – casi particolari
- Art. 26 – Maggiorazioni della tassa
- Art. 27 – Riduzioni della tassa permanente
- Art. 28 – Passi carrabili – affrancazione della tassa
- Art. 29 – Riduzione tassa temporanea
- Art. 30 – Esenzione della tassa
- Art. 31 – Esclusione della tassa
- Art. 32 – Sanzioni
- Art. 33 – Versamento della tassa
- Art. 34 – Rimborsi
- Art. 35 – Ruoli coattivi
- Art. 36 – Norme transitorie
- Art. 37 – Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente Capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche, ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di Legge, in particolare ai Decreti Legislativi 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificato di detto Decreto Legislativo.

Articolo 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 – commi primo e terzo – è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Articolo 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50 – commi primo e secondo).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il Codice Fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o dello spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti a identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro quindici giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Articolo 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichi variazioni nella occupazione.

Articolo 4

Mestieri girovagi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora e in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 50 metri.

Articolo 5 Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50 – comma primo).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al quinto comma dell'art. 2 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per le concessioni o diniego è stabilito in almeno 6 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 6 Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dell'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Articolo 7 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50 – secondo comma).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Articolo 8 Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei quindici giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei trenta giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Articolo 9 **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41 – primo comma).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Articolo 10 **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Articolo 11 **Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Articolo 12 **Costruzione gallerie sotterranee**

Ai sensi dell'art. 47 – quarto comma – del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al primo comma dell'art. 47 del Decreto Legislativo n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al dieci per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente Capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alla vigenti disposizioni di legge ed in particolare al decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n. 566.

Articolo 13

Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 43 – primo comma – questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla 5° classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40 – terzo comma – del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 14

Suddivisione del territorio in categorie

In ottemperanza all'art. 42 – terzo comma – del predetto Decreto Legislativo n. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente Regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Articolo 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40 – terzo comma).
2. Ai sensi dell'art. 42 – sesto comma – la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44-45-47-48 del Decreto Legislativo n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 – sesto comma – nelle seguenti porzioni:
 - prima categoria 100 per cento;
 - seconda categoria 80 per cento.

Articolo 16

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Articolo 17

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42 – primo comma – ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Articolo 18

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42 – quarto comma – la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metro quadrato o metro lineare con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art.14 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Articolo 19

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42 – quarto comma – la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti del genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Articolo 20

Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44 – quinto comma – la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale”.

Articolo 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44 – dodicesimo comma – del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Articolo 22

Distributori di carburanti

1. Ai sensi dell'art. 48 – commi primo e sesto – la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti alla superficie di 4 metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 23
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48 – settimo comma – per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Articolo 24
Occupazioni temporanee
Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45 – commi primo e secondo – sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata e si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
 - 1) fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
 - 2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.
- 3 bis. In ogni caso le misure di tariffa determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione a 150 per mq. Per giorno per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
4. Ai sensi dell'art. 47 – quinto comma – per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Articolo 25
Occupazione sottosuolo e soprassuolo
Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46 – primo comma – e 47 – primo comma – per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Articolo 26
Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42 – secondo comma – per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45 – quarto comma – per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 5 per cento se in prima categoria e del 5 per cento se in seconda categoria.
3. Ai sensi dell'art. 45 – sesto comma – per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 25 per cento per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del 25 per cento per aree o spazi se in seconda categoria.

Articolo 27
Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art. 42 – quinto comma – per le superfici eccedenti i 1.000 mq. la tariffa è ridotta del 10 per cento.
- 2) ai sensi dell'art. 44 – primo comma – e dell'art. 45 – secondo comma – lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 70 per cento.
- 3) ai sensi dell'art. 44 – secondo comma – la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
- 4) ai sensi dell'art. 44 – terzo comma – per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
- 5) ai sensi dell'art. 44 – sesto comma – per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma secondo dell'art. 7 del presente Regolamento, fino a una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
- 6) ai sensi dell'art. 44 – settimo comma – per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente Regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.
- 7) ai sensi dell'art. 44 – nono comma – la tariffa è ridotta al 50 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 8) ai sensi dell'art. 44 – comma decimo – per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione di carburanti, la tassa è ridotta al 30 per cento.

Articolo 28

Passi carrabili – Affrancazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 44 – undicesimo comma – la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 29

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma secondo/c – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 70 per cento;
- comma terzo – Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a coperture, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma quinto – Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma quinto – ed art. 42 – comma quinto – Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma settimo – Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma ottavo – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma sesto bis – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

Articolo 30

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei Regolamenti di polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'interno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Articolo 31

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 – secondo comma – la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38 – quinto comma – sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Articolo 32

Sanzioni

1. Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 507/93.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia o per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.

- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal funzionario responsabile del servizio.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Articolo 33 Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Articolo 34 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 35 Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

Articolo 36 Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
 - a) Comma terzo – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo I art. 2 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
 - b) Comma quarto – Per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000;
 - c) Comma undicesimo bis – Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con

installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d) Comma quinto – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del Decreto Legislativo 507/93, sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Articolo 37 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 dell'8 giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Approvato con deliberazione n. 58 adottata dal Consiglio comunale in data 19 settembre 1994 e modificato con deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data 29 gennaio 1996 e con deliberazione n. 25 adottata dal Consiglio Comunale in data 15 marzo 1996.

IL SINDACO
Pierluigi Pasquini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Oliva dott. Pietro

Pubblicato all'albo pretorio comunale il giorno 7 aprile 1996 – giorno festivo senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Oliva dott. Pietro

Le delibere di modifica del Regolamento sono state esaminate dal Comitato Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di Brescia – e nei loro confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui le stesse sono divenute esecutive ai sensi dell'art. 46 – primo comma – della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Oliva dott. Pietro

Pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale, e cioè dal 21 maggio 1996 al 5 giugno 1996 senza opposizioni.

Dalla residenza comunale, addì 6 giugno 1996

IL SEGRETARIO COMUNALE
Oliva dott. Pietro

Visto: IL SINDACO
Pierluigi Pasquini